

TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Opposizione all'archiviazione ex art. 410 e ss. c.p.p.

2017/000065 R.G.N.R.

Per

[redacted] rappresentato e difeso, giusta nomina a difensore di fiducia in atti, dall'Avv. Alessandro [redacted] del Foro di Perugia, (C.F. [redacted]), presso il cui Studio ivi in Via [redacted] ha eletto domicilio, (Fax: [redacted] P.E.C. [redacted])

[redacted]

Premesso che

- Il Sig. [redacted] depositava presso la Procura della Repubblica di Perugia atto di denuncia- querela dell'8.12.2016 nei confronti dei Sigg. ri [redacted]
- Il Pubblico Ministero, Dott. Paolo Abbritti, in data 30/10/2017 notificava l'avviso di richiesta di archiviazione ex art. 408 comma 2 c.p.p.

Tanto premesso, questa difesa intende opporsi alla richiesta di archiviazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 c.p.p. poiché tale richiesta appare ingiusta, ingiustificata e illegittima per i seguenti

MOTIVI

Il pubblico ministero ha formulato nel presente procedimento richiesta di archiviazione nei confronti dell'indagato [redacted] (non risulta nei confronti dell'altro coindagato [redacted] rispetto agli ipotizzati



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di PERUGIA

RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di PERUGIA

Il Pubblico Ministero;

letti gli atti del fascicolo indicato in epigrafe, iscritto in data 16/04/2018;
rilevato che la denuncia querela oggetto del presente procedimento costituisca, a detta del querelante, una integrazione dell'esposto del 20.4.2017, oggetto di separato procedimento nell'ambito del quale si è esplicita anche la fase della opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., accolta dal G.I.P.; ritenuto che i fatti esposti rientrano in una dinamica conflittuale della coppia, nel cui ambito il denunciante lamenta una serie di violazioni, da parte della moglie, di obblighi inerenti alla cura del figlio ed al diritto di visita del padre, ma che non assurgono a fatti di penale rilevanza al fine della tutela del minore, interesse preminente nella materia de qua.

Considerato che "In tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (c.d. "mod. 21") ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (cd. "mod. 45") può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie "notitiae criminis", qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reinscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato ne' su quella valutazione, ne' sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro" (Cass. S.U. n. 34 del 22.11.2000).

Visti gli artt. 408 - 411 c.p.p., e 125 disp. att. c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli avvisi alla persona offesa, ove ne abbia fatto richiesta, e per gli ulteriori adempimenti di competenza

IL PUBBLICO MINISTERO
Massimo Casucci